

**Competenze.** La massima 150

# Lo statuto può escludere i soci dalla gestione

**Angelo Busani**

■ Si può disattivare, mediante una **clausola statutaria**, la norma (articolo 2479 del Codice civile) che consente ai **soci di Srl** di avocare a sé le decisioni inerenti l'amministrazione della società: lo afferma la massima 150 del **Consiglio Notarile di Milano**.

Nella normativa in tema di Srl non si rinviene quella rigida distinzione che il legislatore ha voluto imprimere nella Spa tra le competenze dell'organo amministrativo e quelle dei soci: nella Spa, l'articolo 2380-bis del Codice civile sancisce, con norma inderogabile, che «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»; ne consegue che ai soci non sono attribuiti (né sono attribuibili) poteri gestori, fatto salvo il caso in cui lo statuto demandi ai soci di concedere «autorizzazioni ... per il compimento di» determinati «atti degli amministratori» (articolo 2364, n. 5 del Codice civile).

Osservando invece le norme della Srl, si nota che, da un lato, manca una espressa disciplina dei poteri degli amministratori; e che, d'altro lato, non solo è prescritto (articolo 2479, comma 1, Codice civile) che i «soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo» (con la conseguenza che lo statuto può riservare ai soci, in tutto o in parte, l'attività di gestione della società) ma anche che i soci decidono «sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione» (sotto quest'ultimo aspetto è utile rammentare che, con una clausola statutaria, si può consentire una più facile devoluzione ai soci della decisione su determinati argomenti, ad esempio, disponendo un quorum meno ele-

vato di quello di un terzo previsto dalla legge).

Anche nella materia della ripartizione delle competenze tra organo amministrativo e soci nella Srl vige dunque un principio di ampia autonomia statutaria e di libertà di forme organizzative: cosicché la Srl, a seconda dei singoli casi, può essere legittimamente strutturata tanto secondo un modello "capitalistico" (e cioè secondo una rigida separazione di competenze tra soci e amministratori, riservando le decisioni amministrative esclusivamente alla competenza dell'organo di gestione) quanto secondo un modello "personalistico", e cioè dando rile-

## LA DIFFERENZA

Solo per la Spa l'articolo 2380 bis del Codice prevede l'esclusiva per l'organo amministrativo

vanza alla figura e al ruolo dei singoli soci e conferendo a costoro il potere di assumere le decisioni attinenti la gestione della società.

Ancora, la Srl può pure essere organizzata in base a uno schema contaminato sia da valenze capitalistiche che da aspetti personalistici: ad esempio, affidando all'organo amministrativo talune competenze gestionali deferendone altre alla competenza dell'assemblea dei soci.

È così legittimo che lo statuto contenga clausole che riservino alcune decisioni di natura gestoria alla competenza dei soci; così come è possibile, all'opposto, che lo statuto, alla stregua di quanto dispone l'articolo 2380-bis per la Spa, precluda in tutto o in parte ai soci di avocare a sé decisioni gestorie, riservandole in via esclusiva all'organo amministrativo.